

DELIBERA N. 169 /12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ STARSAT
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE STAR
SAT) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL' ARTICOLO
3, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA'
RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA N. 538//01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 1/12/DICAM/PROC. 2374/ZD – in data 1 febbraio 2012 e notificato in data 9 febbraio 2012 alla società Starsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva satellitare Star Sat, che ha contestato la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP, in quanto, i giorni 18 e 20 giugno 2011, sono stati trasmessi messaggi pubblicitari e televendite, senza che venisse inserito sullo schermo la scritta "*pubblicità*" e "*televendita*", così come segue;

a) il giorno 18 giugno 2011 rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario e della televendita e, precisamente, dalle ore 0.00.00 alle ore 1.00.00, dalle ore 1.00.00 alle ore 1.56.14, dalle ore 1.56.14 alle ore 3.00.00, dalle ore 3.00.00 alle ore 3.55.07, dalle ore 3.55.07 alle ore 5.00.00, dalle ore 5.00.00 alle ore 5.51.16, dalle ore dalle ore 6.02.46 alle ore 6.03.30, dalle ore dalle ore dalle ore 9.33.24 alle ore 9.34.02, dalle ore 9.34.02 alle ore 9.35.02, dalle ore 9.35.04 alle ore 10.34.48, dalle ore 14.01.55 alle ore 14.02.31, dalle ore 19.02.51 alle ore 19.03.30, dalle ore 19.45.38 alle ore 19.46.16, dalle ore 19.57.01 alle ore 19.57.42, dalle ore 22.00.20 alle ore 22.01.00, dalle ore 22.01.43 alle ore 22.02.43, dalle ore 22.03.02 alle ore 23.01.23 e dalle ore 23.01.23 alle ore 23.02.25;

b) il giorno 20 giugno 2011, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio

pubblicitario e della televendita e, precisamente, dalle ore 2.00.19 alle ore 3.59.16, dalle ore 3.59.16 alle ore 4.00.00, dalle ore 4.00.00 alle ore 5.00.00, dalle ore 5.00.00 alle ore 5.59.22, dalle ore 9.31.09 alle ore 10.29.24, dalle ore dalle ore 10.59.29 alle ore 11.00.08, dalle ore 12.00.12 alle ore 12.30.00, dalle ore dalle ore 12.30.00 alle ore 12.58.32, dalle ore dalle ore 14.59.09 alle ore 14.59.47, dalle ore 16.30.12 alle ore 16.30.49, dalle ore 16.54.35 alle ore 16.55.15, dalle ore 17.25.04 alle ore 17.25.48, dalle ore 21.57.40 alle ore 21.58.39, dalle ore 22.57.20 alle ore 22.58.20 e dalle ore 21.58.39 alle ore 22.57.14;

RILEVATO che l'emittente televisiva satellitare Starsat non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria ha fornito (prot. n. 0041435) in data 01 agosto 2012, ad esito di ulteriori controlli richiesti (prot. n. 34754) in data 6 luglio 2012 da questa Autorità, onde garantire il buon fine del procedimento sanzionatorio, specifiche informazioni in merito ai dati anagrafici della società sopra menzionata, al fine di confermare l'esatta identificazione della predetta società responsabile della violazione in questione;

CONSIDERATO *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare StarSat integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto occorre tener conto della circostanza che il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite e, al contempo, si rileva la violazione della disposizione normativa regolamentare – art. 3, comma 2 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con la delibera citata – nel corso di due giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha sostanzialmente documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 41.316,00 (quarantunmilatrecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 2 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con la delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Starsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva satellitare Star Sat, con sede in Roma alla via Candia n. 66, di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (quarantunmilatrecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 169/12/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 169/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola